

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso per gli Associati: Rinnovo cariche sociali Triennio 2020 – 2022.**
2. **Regolarizzazione lavoratori extracomunitari – Chiarimenti Ministeriali.**
3. **Emergenza di rapporti di lavoro, reddito di emergenza, cassa integrazione - D.L. n.52/2020.**
4. **Distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020.**
5. **Contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica” .**
6. **Innovazione in agricoltura, Confagricoltura E.Romagna con il progetto Camarg in corsa per il premio Regiostars 2020 della Commissione europea.**



1) Avviso per gli Associati: Rinnovo cariche sociali Triennio 2020 – 2022.

Gent.mo/a Associato/a,

quest'anno, entro giugno, si sarebbero dovute indire le Assemblee Zonali e l'Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali di Confagricoltura Bologna, oltre che per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.

A causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19, allo stato non è risultato possibile ottemperare al dettato statutario (artt. 17 e 38) e regolamentare, stante l'elevato numero di associati e la difficoltà di utilizzare metodi alternativi a quelli analogici.

Per tali considerazioni, Il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna, rilevando che le vigenti normative emanate in derivazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 hanno previsto, in via generale, la possibilità di prorogare i termini previsti sia in materia di approvazione dei Bilanci che di procedure elettive, dopo aver acquisito il parere dell'ufficio legale di Confagricoltura e considerando la necessità di provvedere allo stato alla proroga dei succitati adempimenti statutari, hanno deliberato di prorogare le cariche sociali, come risultanti dall'Assemblea Elettiva tenutasi in data 08/06/2017, a tutto il 31 ottobre 2020.

Entro la data del 31 ottobre 2020 si provvederà alla convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali nonché alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2019.

Il Presidente

Guglielmo Garagnani

2) Regolarizzazione lavoratori extracomunitari – Chiarimenti Ministeriali.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito (con FAQ) alcuni aspetti in ordine alla nuova normativa prevista dal D.L. n. 34/2020 (art. 103) in materia di regolarizzazione dell'extracomunitario.

In specie si segnala:

- **FAQ n. 14** - Relativa alla tipologia di cittadini stranieri che possono beneficiare della procedura ai sensi del comma 1 del citato art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, sia in caso di regolarizzazione di rapporto irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro.
- **FAQ n. 15** - Relativa alle conseguenze per i cittadini stranieri che – pur avendo in corso una richiesta di protezione internazionale – partecipano alla procedura di regolarizzazione.
- **FAQ n. 16** - Relativa alle possibili attività lavorative per i cittadini stranieri che, a seguito della procedura di regolarizzazione, ottengono un permesso in soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il Ministero - sui punti sopra citati - risponde fornendo la seguente chiave interpretativa sovente ampliando, in via interpretativa, la lettura della norma.

Relativamente al quesito **sub 1)** si precisa che:

“Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell'8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell'art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale....)”

In sostanza il Ministero dell'Interno chiarisce che la regolarizzazione dello straniero presente dallo scorso 08/03/2020 può avvenire in favore del soggetto che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- non abbia alcun titolo di soggiorno;
- abbia richiesto la protezione internazionale o abbia presentato ricorso contro il diniego di protezione internazionale;
- abbia un permesso di soggiorno valido;
- i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per motivo di studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale);
- sia stato oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno. Si ricorda in proposito che ai sensi del comma 10, lettera a) dell'art.103 del decreto-legge n.34/2020 non sono invece ammessi alla procedura i cittadini stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni (espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi o reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; soggetti espulsi in quanto indiziati di appartenere alle associazioni mafiose o alle organizzazioni terroristiche, anche internazionali).

Relativamente al quesito **sub 2)**, il Ministero chiarisce che:

“Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli”.

Il Ministero dell'Interno prevede, quindi, che i soggetti i quali abbiano già presentato richiesta di protezione internazionale e vengono coinvolti nell'attuale procedura di regolarizzazione non sono costretti a rinunciare alla precedente richiesta. Potranno dunque ottenere intanto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Solo qualora dovesse venire accolta anche la richiesta di protezione internazionale saranno costretti ad optare per l'uno o per l'altra forma di permesso (lavoro subordinato o protezione internazionale).

In merito al quesito **sub 3)**, si prevede che:

"Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa".

Il Ministero dell'Interno adotta, anche in tale ipotesi, un'interpretazione estensiva della normativa sulla regolarizzazione, chiarendo che il permesso di soggiorno ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa (e non solo nei settori di attività dell'agricoltura, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona).

(M. Mazzanti)

3) Emersione di rapporti di lavoro, reddito di emergenza, cassa integrazione - D.L. n.52/2020.

Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (in G.U. n. 151 del 16 giugno 2020) disciplina, con nuove prospettazioni, le regole appena dettate, a fronte dell'emergenza sanitaria, in tema di cassa integrazione (D.L. n.18 e n.34 del 2020) prevedendo la proroga dei termini per l'invio dell'istanza di emersione dei rapporti di lavoro e della domanda per ottenere il reddito di emergenza (istituti previsti dal D.L. n. 34/2020).

Proroga termine per le domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo

In concreto il nuovo testo (art. 3 dl) proroga - in deroga a quanto previsto dall'articolo 103, c. 5 del D.L. n. 34 - al 15 agosto 2020 il termine di presentazione (già fissato al 15 luglio) per le domande di emersione di rapporti di lavoro con cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini extracomunitari.

Proroga termini per il Reddito di Emergenza

Il decreto (art. 2) proroga - in deroga a quanto previsto dall'articolo 82, c. 1, del D.L. n. 34/2020 - al 31 luglio 2020 il termine di presentazione (già fissato al 30 giugno) della domande per ottenere il Reddito di emergenza.

Integrazione salariale, assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga

Il decreto legge in commento cambia ancora le regole, appena stabilite dalla decretazione d'urgenza (D.L. n. 34/2020) e stabilisce, in favore dei datori di lavoro che abbiano già utilizzato le pregresse 14 settimane di integrazione salariale, la possibilità di collocare il personale in cassa per altre 4 settimane eventualmente per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020; in sostanza le settimane sono sempre cumulativamente 18, ma cadono i limiti precedenti (9 settimane più ulteriori 5, da usare nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 e 4 settimane utili per il periodo 1° settembre-31 ottobre 2020).

La decretazione in esame cambia i termini per l'invio delle domande per la Cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario FIS, la Cassa integrazione agricola (CISOA) e la Cassa integrazione in deroga; le domande, con effetto decadenziale, si devono inoltrare entro la fine del mese successivo a quello di

inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell'attività stabilendo, però, una fase intermedia, prima non prevista, per i periodi di sospensione o riduzione iniziati nel mese di maggio 2020; il decreto prevede infatti che in queste fasi iniziali, i termini sono stabiliti al 17 luglio, semprechè tale ultima data risulti posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande. Previsto al 15 luglio 2020 (in precedenza fissato al 31 maggio) il termine per l'invio delle domande per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Il decreto prevede poi la possibilità di sanare eventuali errori nell'invio delle domande. Cambiato (ampliato alla scadenza del mese successivo a quello della cassa, ovvero a 30 giorni) anche il termine per l'invio, da parte dei datori, dei dati utili per il pagamento al lavoratore della integrazione salariale (in precedenza fissato in 15 giorni); in sede di prima applicazione il termine è comunque previsto al 17 luglio 2020. Importante segnalare che se il datore di lavoro non rispetta i termini di comunicazione sopra detti, il pagamento della integrazione salariale e di quanto connesso, sono a carico del datore di lavoro.

(M. Mazzanti)

4) Distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020

Con regolamento (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo a misure eccezionali temporanee per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo, causata dalla pandemia di Covid-19 e considerato che la straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, tramite le misure restrittive adottate relativamente alla movimentazione delle persone e delle merci ed alla sospensione di molteplici attività, hanno e stanno tuttora producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto vitivinicolo, al fine di salvaguardare il settore ed evitare turbative di mercato, si è inteso intervenire per ridurre le scorte di vino giacenti alla data del 31 marzo 2020; pertanto in attuazione al regolamento è attivata, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino **non a denominazione di origine**, avente una gradazione alcolica minima di 10° vol.

Beneficiari della misura sono i Produttori di vino in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere **detenuto alla data 31 marzo 2020** e risultare dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.

L'aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole è corrisposto al Produttore che ha consegnato per la distillazione vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.

Per richiedere l'aiuto, occorre inoltrare ad Agea, con modalità telematica, il Contratto di distillazione non trasferibile, **entro il 7 luglio 2020**. Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del conferimento corretto del vino da avviare alla distillazione il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.

Entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura della presentazione dei contratti è comunicata ai richiedenti la relativa approvazione.



La consegna del vino in distilleria deve essere effettuate entro il 31 luglio 2020.

Per ricevere l'aiuto il beneficiario dovrà presentare la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione:

- prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;
- riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
 - a) della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
 - b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
- il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati
- la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;

Il controllo delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF.

I nostri uffici di zona sono a disposizione per eventuali informazioni.
(A. Caprara)

5) Contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica".



Il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha determinato un forte rallentamento delle vendite, e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell'imminente campagna vendemmiale.

Pertanto, è in corso di approvazione lo stanziamento di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori che aderiscono alla **riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine e ad indicazione geografica.**

Beneficiari saranno i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne.

La misura consiste nella riduzione della produzione non inferiore al 15% delle uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi.

La media aziendale è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.

La misura si applica sull'intera superficie vitata aziendale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP individuata in base al fascicolo aziendale e riguarda le superfici vitate che:

- a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario;
- b) sono in buone condizioni vegetative e produttive;
- c) hanno formato oggetto di dichiarazione di uva nelle cinque campagne precedenti, ovvero, nelle campagne disponibili successive all'impianto del vigneto.

Per beneficiare dell'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni;
2. nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare più del 5% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni.

Le rese medie sono calcolate, a livello aziendale per le tipologie DOCG, DOC e IGT, sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva degli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.

Il rispetto delle condizioni è verificato dalle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con l'impegno assunto in fase di presentazione della domanda.

L'aiuto è fissato con i seguenti importi massimi:

-	Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT):	
	fascia unica	400 euro per ettaro
-	Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC):	
	- di cui DOC con resa \leq 130 ql/ha	700 euro per ettaro
	- di cui DOC con resa \geq 130 ql/ha	600 euro per ettaro
-	Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG):	
	- di cui DOC con resa \leq 100 ql/ha	900 euro per ettaro
	- di cui DOC con resa \geq 100 ql/ha	800 euro per ettaro

Sarà nostra cura informare le aziende non appena pubblicato il DM.

(A. Caprara)

6) Innovazione in agricoltura, Confagricoltura E.Romagna con il progetto Camarg in corsa per il premio Regiostars 2020 della Commissione europea.

Bonvicini: «Orgogliosi di portare in Europa l'expertise della nostra organizzazione incentrato sulla commercializzazione on line di prodotti agricoli di prima qualità, attraverso la piattaforma Foodelizia che riduce le distanze tra agricoltore e consumatore»

Anche **Confagricoltura Emilia Romagna** concorrerà al **premio europeo Regiostars 2020** con il **progetto Camarg**, di cui l'organizzazione agricola regionale è partner insieme ad altre realtà espressione delle regioni coinvolte: Croazia, Francia e Spagna.

«Siamo orgogliosi di portare in Europa l'expertise della nostra organizzazione incentrato sulla commercializzazione on line di prodotti agricoli di prima qualità, attraverso una soluzione web avanzata che riduce le distanze tra agricoltore e consumatore - dichiara soddisfatto il numero uno della Confagricoltura regionale, **Marcello Bonvicini** -.

Al premio Regiostars 2020, che verrà assegnato a Bruxelles in ottobre, Confagricoltura rappresenta l'innovazione in agricoltura targata Emilia-Romagna nonché le produzioni emblema del territorio. È più che mai indispensabile - ha sottolineato il presidente - l'utilizzo di tecnologie d'avanguardia per ripartire nel post-Covid».

Regiostars è un **premio indetto dalla Commissione europea** che mira a mettere in luce quei progetti finanziati dall'Ue in grado di distinguersi, nell'ambito dello sviluppo regionale, per eccellenza, capacità innovativa e 'market orientation'. Con tale riconoscimento si vogliono segnalare alle varie regioni d'Europa le migliori progettualità come un esempio da seguire.



Il **progetto Camarg** di Confagricoltura Emilia Romagna è **candidato nella categoria 'Competenze e istruzione per un'Europa digitale'** con la menzione "per aver contribuito a potenziare le tecnologie informatiche in agricoltura, attivando la piattaforma di e-commerce **Foodelizia** aperta a tutti gli associati interessati e dedicata alla vendita online di prodotti agricoli con consegna diretta dall'agricoltore al consumatore".

Nel 2020 i Regiostars verranno assegnati anche su altre aree cruciali per la politica regionale della Ue, quali: 'Transizione industriale per un'Europa intelligente', 'Economia circolare per un'Europa verde', 'Partecipazione dei cittadini per città europee più coese' e 'I giovani e la cooperazione oltre i confini-30 anni di Interreg'.

Per supportare la candidatura di Confagricoltura Emilia Romagna bisogna andare sul sito <https://regiostarsawards.eu> e votare il progetto Camarg nella sezione "Skills & Education for a digital Europe".

Per informazioni sulle modalità di adesione alla Piattaforma: info@foodelizia.it

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna